



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

**Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

Reparto VI

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Titolario: 06.05.04

M TRA CGCP Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
REGISTRO UFFICIALE Prot. 0022555-09/03/2010-USCITA 06.05.04

Circolare

Titolo : Personale Marittimo

Serie : Certificati e abilitazioni

N° : 005

Roma, 9 MARZO 2010
P.d.c. CV(CP) MINOTAURO - Tel. 06/45489248

Alle Capitanerie di Porto
TUTTE

Uffici Circondariali Marittimi
TUTTI

E,p.c. Direzione Generale per il trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne
SEDE

Uffici di Collocamento della G.M.
TUTTI

ARGOMENTO: Legge 4 agosto 1955, n. 727 relativa all' "Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo adottata a Seattle il 27 giugno 1946" e relativo "Regolamento di esecuzione" approvato con D.P.R. 14 luglio 1957, n. 1065.

E' stata da più parti segnalata la carenza di cuochi di bordo per equipaggio da destinare all'imbarco sulle unità mercantili nazionali.

Tale carenza è stata prevalentemente generata dalla riduzione delle tabelle d'armamento le quali, non prevedendo più il posto tabellare per il "garzone di cucina" o il "piccolo di cucina", hanno, di fatto, reso più difficile alimentare il naturale serbatoio della figura professionale di "cuoco di bordo" in quanto, i marittimi, incontrano difficoltà nel maturare il requisito di navigazione richiesto per l'ammissione agli esami. Ciò ha, conseguentemente determinato l'ampio ricorso all'imbarco di personale extracomunitario.

Ciò premesso, codeste Autorità Marittime potranno consentire, laddove fosse riscontrata la carenza della figura professionale in parola, l'imbarco con la qualifica di cuoco di bordo per equipaggio anche a marittimi non in possesso del diploma di capacità professionale, come previsto dal 2° comma dell'articolo 1 della legge in argomento, sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

1. essere iscritto alla gente di mare di 2° categoria ed aver svolto i corsi relativi all'addestramento di base - *basic training*;
2. aver compiuto i venti anni di età;
3. essere in possesso dell'abilitazione sanitaria per la manipolazione dei cibi;

4. aver conseguito, in alternativa:

- a) il diploma di scuola alberghiera – servizio cucina, unitamente alla qualifica professionale di “cuoco di bordo per equipaggio”, conseguita al termine di un corso professionale organizzato da poli di formazione accreditati presso le regioni, comprensivo di uno stage a bordo di almeno tre mesi;
- b) il diploma di scuola alberghiera – servizio cucina, unitamente all'aver effettuato un periodo di lavoro a terra presso le cucine di ristoranti, alberghi o mense aziendali di almeno 12 mesi;
- c) la qualifica di scuola alberghiera – servizio cucina, unitamente all'aver effettuato un periodo di lavoro a terra presso le cucine di ristoranti, alberghi o mense aziendali di almeno 18 mesi;
- d) il diploma di cuoco rilasciato dai Comandi/Enti della Marina Militare ai militari all'atto del congedo;
- e) un'esperienza lavorativa a terra presso ristoranti, alberghi o mense aziendali di almeno 24 mesi in qualità di cuoco.

I periodi di navigazione indicati nel precedente punto 4 dovranno risultare dal libretto di navigazione, mentre i periodi di lavoro presso strutture a terra dovranno essere dimostrati con idonea documentazione previdenziale o fiscale (Mod. CUD, 730 ecc.) accompagnata, eventualmente, da cedolini stipendiali, attestazioni del datore di lavoro ovvero attraverso l'esibizione della scheda anagrafica professionale rilasciata da un Centro per l'impiego. Si precisa che, a tale scopo, non è ammessa l'autocertificazione o la semplice attestazione da parte del datore di lavoro.

Per ottenere l'imbarco del predetto personale l'Armatore o suo rappresentante dovrà richiedere all'Autorità Marittima del porto di imbarco l'emissione di una comunicazione, indirizzata all'Ufficio di Collocamento della Gente di mare competente, nella quale richiede l'iscrizione del marittimo nel turno generale riservato ai “cuochi equipaggio”, in deroga al requisito del possesso del diploma di capacità professionale, per l'accertata carenza della figura professionale in parola, ai sensi del 2° comma dell'art 1 della legge citata in oggetto.

Resta comunque inteso che, al termine del periodo di 24 mesi di navigazione in servizio di cucina, per continuare ad imbarcare, come cuoco di bordo per equipaggio, il suddetto personale dovrà sostenere l'esame previsto per ottenere il diploma di capacità professionale.

IL COMANDANTE GENERALE
AMM. ISP. CAPO (CP) RAIMONDO POLLASTRINI

